

SPEDLOGSWISS

Condizioni generali (2005) di SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica

CG SPEDLOGSWISS

in vigore dal 1.7.2005

Premessa

SPEDLOGSWISS (Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica) ha pubblicato per la prima volta delle condizioni generali (CG) il 30 marzo 1922. Esse furono rielaborate il 29.1.1932, il 21.5.1966, il 23.10.1980, il 1.1.1994 e il 1.9.2001.

Le condizioni generali servono a completare le disposizioni legali.

Campo d'applicazione

Art. 1

Le condizioni generali sono applicabili a tutti i mandati di spedizione assunti da membri di SPEDLOGSWISS e delle sue sezioni locali, sempre che non vi si oppongano disposizioni legali imperative. Le condizioni generali comprendono ogni campo di attività dello spedizioniere, di cui si riferirà più precisamente in seguito.

Possono essere stipulati degli accordi in deroga alle condizioni generali.

Attività dello spedizioniere

Art. 2

Si distinguono cinque tipi di attività:

1. Lo spedizioniere quale intermediario

In tale funzione, lo spedizioniere esercita unicamente l'attività di un commissionario. Egli stipula, per conto del suo mandante, contratti con vettori, spedizionieri, agenti doganali, magazzinieri e altri mandatari subagenti.

2. Lo spedizioniere quale vettore

Soltanto nei casi seguenti, qui elencati in modo esaustivo, lo spedizioniere assume il ruolo di vettore:

- quando esegue un trasporto con mezzi propri
- quando emette un proprio documento di trasporto con obbligo di consegna, ad esempio un "Multimodal Transport Document", ecc.
- in caso di trasporti terrestri esclusivamente europei (ad eccezione dei trasporti eseguiti esclusivamente per ferrovia); fa eccezione il caso in cui lo spedizioniere si dichiari espressamente come intermediario e agisca come tale.

3. Lo spedizioniere quale puro depositario

Per il magazzinaggio (immissione, asportazione, deposito, gestione del deposito) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le condizioni generali di SPEDLOGSWISS per il deposito (CG SPEDLOGSWISS Deposito/magazzinaggio).

4. Lo spedizioniere quale agente marittimo

Per le attività dell' agente marittimo quale unica attività di agenzia (stipulazione di contratti concernenti i trasporti marittimi e/o i trasporti combinati) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le condizioni generali di SPEDLOGSWISS per gli agenti marittimi (CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi).

5. Lo spedizioniere quale esecutore di altri servizi (operazioni di sdoganamento, prestazioni logistiche, ecc.)

Dette attività possono essere o non essere direttamente o indirettamente connesse ad un trasporto.

Offerte

Art. 3

Le offerte decadono se non sono accettate entro 30 giorni dalla loro emissione.

Conferimento del mandato

Art. 4

Il mandato deve essere trasmesso allo spedizioniere per iscritto o mediante mezzi di comunicazione elettronici. Se viene conferito verbalmente o per telefono, il mandante risponde per i rischi relativi a comunicazioni erronee o incomplete, fintanto che allo spedizioniere non pervenga una conferma scritta del mandato.

Art. 5

Il mandato deve contenere tutti i dati occorrenti per la sua normale esecuzione, quali l'indicazione di merci regolamentate (per esempio: merce pericolosa) o che altrimenti esigono un trattamento speciale.

Art. 6

Il testo di documenti allegati al mandato non costituisce parte integrante di quest'ultimo, a meno che il mandante non lo dichiari esplicitamente come tale.

Disposizioni particolari

Art. 7

Controllo

Lo spedizioniere esamina accuratamente il mandato che gli è conferito, ma non è tenuto ad accertare il contenuto di contenitori o dei colli oggetto della spedizione, né a verificarne pesi o misure. Se lo spedizioniere costata l'esistenza di ambiguità, provvederà a chiarirle il più presto possibile con il mandante.

Art. 8

Termini di consegna

La garanzia dei termini di consegna può essere stipulata soltanto nella forma scritta. Essa deve indicare almeno l'ultimo termine di consegna e il relativo supplemento di commissione.

Art. 9

Interesse alla consegna

L'abrogazione di limitazioni quantitative della responsabilità può essere fissata solo nella forma scritta. Detto accordo deve contenere almeno il limite massimo della responsabilità e il supplemento di commissione.

Art.10

Marchi di provenienza

Se al mittente non deve essere resa nota la reale destinazione della merce, o se il destinatario non deve conoscerne la

provenienza, ciò va espressamente comunicato per iscritto allo spedizioniere.

Se il destinatario dà ordine allo spedizioniere di rispedire la merce a un terzo, lo spedizioniere, anche senza particolare richiesta in tal senso, non rivela al terzo il nome del primo mittente né la provenienza della merce. Tuttavia, lo spedizioniere toglie i marchi di provenienza soltanto su richiesta scritta.

Art.11

Merci di alto valore

Il mandante deve indicare espressamente nel mandato le merci di alto valore (ossia quelle che per il loro valore richiedono un trattamento particolare).

Art.12

Primo carico/ultimo scarico

Salvo accordi contrari, il carico dei mezzi di trasporto e dei relativi contenitori compete al mittente, il loro ultimo scarico al destinatario.

Se il conducente del veicolo coopera al primo carico o all'ultimo scarico, o se compie tali operazioni su esplicita richiesta del mittente o del destinatario, egli è considerato come ausiliario del mittente, rispettivamente del destinatario.

Art. 13

Assicurazione del trasporto

Lo spedizioniere provvede all'assicurazione del trasporto soltanto su espressa richiesta scritta del mandante.

La sua funzione si limita a procurare l'assicurazione di trasporto appropriata.

Se l'incarico prescrive genericamente la stipulazione di un'assicurazione del trasporto, lo spedizioniere ne stipula una "contro tutti i rischi". Se ciò non è possibile o se esiste una mancanza di chiarezza sull'entità della copertura, lo spedizioniere chiarirà tale punto con il mandante.

Art. 14

Magazzinaggio

A un mandato d'immagazzinaggio accettato dallo spedizioniere si applicano i regolamenti del deposito scelto quale parte integrante del rapporto contrattuale fra mandante e spedizioniere.

Art.15

Magazzinaggio intermedio imprevisto

Se nel luogo di destinazione la merce non è accettata dal destinatario o se viene fermata nel corso del trasporto per motivi non imputabili allo spedizioniere, essa rimane depositata per conto e a spese e rischio del mandante. Lo spedizioniere informa il più presto possibile il mandante e l'assicuratore del trasporto (se è lui che ha procurato l'assicurazione) su tale magazzino intermedio.

I costi dovranno essere rifusi dal mandante a mano a mano che maturano.

Art. 16
Consegna contro assegno del valore della merce (COD)

La consegna della merce contro assegno ha luogo soltanto se il mandante ne fa richiesta scritta.

La consegna avviene esclusivamente contro conferma bancaria irrevocabile a favore del mandante o contro un assegno emesso da una banca all'ordine del mandante, nella valuta prescritta.

Lo spedizioniere non risponde di eventuali perdite di cambio.

Se lo spedizioniere è incaricato di consegnare la merce contro rimborso, egli ha diritto a una provvigione d'incasso.

Art. 17
Pagamenti supplementari e restituzioni

Lo spedizioniere non è responsabile dell'erronea esazione di noli, diritti doganali, tasse, ecc., se essa non è dovuta a sua colpa.

Contro presentazione dei giustificativi, il mandante è tenuto a pagare immediatamente allo spedizioniere le richieste supplementari per noli, diritti doganali, tasse, ecc., fatturati originariamente in misura inferiore al dovuto. Lo spedizioniere è a sua volta tenuto a versare sollecitamente all'avente diritto le restituzioni di noli, diritti doganali, tasse, ecc., pagati in eccedenza.

Responsabilità del mandante

Art. 18

Il mandante risponde per i propri errori e per le proprie omissioni, così pure per quelli di suoi incaricati, in particolare per le conseguenze risultanti:

- da un imballaggio non conforme alle esigenze del trasporto convenuto
- da indicazioni inesatte, imprecise o mancanti nel mandato di spedizione, sull'imballaggio o sull'oggetto del trasporto, in particolare per quanto concerne le merci che, per la loro natura, non sono accettate per il trasporto, o lo sono soltanto a condizioni particolari, o il cui trasporto è soggetto a particolari prescrizioni
- dalla mancanza o consegna tardiva della documentazione necessaria, quali fatture commerciali, documenti doganali, autorizzazioni, ecc..

Responsabilità dello spedizioniere

Art. 19
Principio

Lo spedizioniere risponde nei confronti del proprio mandante per una diligente e leale esecuzione del mandato.

Art. 20
Forza maggiore

Lo spedizioniere è liberato da ogni responsabilità se il danno è stato causato da circostanze che né lui né i suoi mandatari subagenti furono in grado di evitare con le relative conseguenze.

Responsabilità quale intermediario (secondo l'art. 2, comma 1)

Art. 21
Mandatari subagenti

Lo spedizioniere è responsabile della scelta e dell'istruzione diligente dei mandatari subagenti ai quali ricorre (vettori, spedizionieri, agenti doganali, depositari, ecc.).

In caso di danno di cui è responsabile un subagente dello spedizioniere, quest'ultimo farà valere il credito del mandante nei confronti del responsabile. Su richiesta del mandante e se ciò è opportuno, lo spedizioniere agirà contro il proprio subagente per conto e a rischio del proprio mandante. Lo spedizioniere avrà diritto al rimborso delle sue spese e a una commissione adeguata. Su richiesta lo spedizioniere cede al mandante i suoi diritti contro il subagente.

Lo spedizioniere, a richiesta del mandante, può far valere le pretese del mandante stesso nei confronti del responsabile, per conto e a spese e rischio dello stesso mandante.

Art. 22
Limitazione quantitativa della responsabilità

La responsabilità dello spedizioniere è limitata:

- in caso di perdita o danneggiamento della merce, all'importo massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di peso lordo della parte colpita della spedizione
- in caso di danni derivanti da ritardi, al costo del trasporto
- in caso di danni nella prestazione di altri servizi (operazioni di sdoganamento, ecc.), all'entità effettiva del danno.

La responsabilità dello spedizioniere è in ogni caso limitata all'importo massimo di 20'000 (ventimila) diritti speciali di prelievo per ogni evento dannoso.

Responsabilità dello spedizioniere quale vettore (cfr. articolo 2, cifra 2)

Art. 23
Principio

Lo spedizioniere risponde quale vettore per tutto il percorso del trasporto. Rimane riservato il caso in cui lo spedizioniere effettua con mezzi propri soltanto una parte del trasporto.

Art. 24
Fine della responsabilità

La responsabilità dello spedizioniere si estingue con la presa in consegna incondizionata della merce trasportata da parte del destinatario o di un suo incaricato. Restano riservati i termini di reclamo in caso di difetti occulti.

Art. 25
Limitazione quantitativa della responsabilità

In caso di perdita o danneggiamento della merce trasportata, la responsabilità dello spedizioniere quale vettore è limitata come segue:

- conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità applicabili alla tratta di trasporto lungo la quale si è verificato il danno, eventualmente, secondo le disposizioni sulla responsabilità risultanti dai documenti di trasporto

- in caso di trasporti terrestri internazionali europei o di trasporti terrestri all'interno della Svizzera, all'importo massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo, esclusi i trasporti effettuati esclusivamente per ferrovia.

Per i danni derivanti da ritardi, la responsabilità dello spedizioniere è limitata al costo del nolo.

La responsabilità è in ogni caso limitata all'importo massimo di 20'000 (ventimila) diritti speciali di prelievo per ogni evento dannoso.

**Responsabilità dello spedizioniere quale esecutore di altri servizi (operazioni di sdoganamento e prestazioni logistiche, ecc.)
(cfr. articolo 2, cifra 5)**

Art. 26

Limitazione quantitativa della responsabilità

La responsabilità dello spedizioniere è limitata:

- in caso di perdita o danneggiamento della merce, all'importo massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo della parte colpita
- in caso di altre prestazioni di servizi (operazioni di sdoganamento e prestazioni logistiche, ecc.), all'entità effettiva del danno.

La responsabilità è in ogni caso limitata all'importo massimo di 20'000 (ventimila) diritti speciali di prelievo per ogni evento dannoso.

Condizioni di pagamento

Art. 27

Il credito dello spedizioniere è esigibile dalla data della fattura. In caso di costituzione in mora, sono dovuti degli interessi di ritardo dell'1,2% al mese per ogni mese cominciato.

Art. 28

Lo spedizioniere non è tenuto ad anticipare noli, diritti doganali, tasse, ecc.. Egli può chiedere al mandante anticipi nella varie valute. Se lo spedizioniere anticipa delle somme, ha diritto al pagamento di una commissione per anticipo di fondi, come pure al rimborso di perdite di cambio comprovate.

Art. 29

Lo spedizioniere ha la facoltà di gravare la merce di assegno per i suoi crediti relativi a quella data spedizione.

Art. 30

Se lo spedizioniere è incaricato dal mandante di riscuotere dal destinatario o da terzi noli, diritti doganali, tasse, ecc., e questi non possono o non vogliono sborsarli, ne risponde il mandante.

Diritto di ritenzione

Art. 31

Le merci consegnate o comunque pervenute allo spedizioniere lo garantiscono come pegno manuale per il saldo risultante da tutte le sue relazioni commerciali con il mandante.

Dopo la decorrenza infruttuosa di un termine di pagamento fissato dallo spedizioniere con la comminatoria della realizzazione della merce nel caso di non pagamento entro quel termine, lo spedizioniere avrà la facoltà di vendere al meglio la merce (l'oggetto della spedizione) senz'altra formalità.

Prescrizione

Art. 32

Tutte le pretese contro lo spedizioniere si prescrivono in un anno, a meno che eventuali norme legali imperative non dispongano altrimenti.

Il termine di prescrizione decorre dal momento della consegna delle merci o, in caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo.

In caso di altre prestazioni il termine di prescrizione comincia con il giorno in cui le prestazioni furono eseguite o avrebbero dovuto esserlo.

Foro e diritto applicabile

Art. 33

Per tutte le controversie che possono sorgere fra le parti contrattuali vale il foro della sede dello spedizioniere.

Se lo spedizioniere ha una o più succursali, vale il foro della sede della succursale che ha ricevuto il mandato.

Lo spedizioniere ha tuttavia la facoltà di far valere in giudizio il suo credito anche presso il foro del domicilio del suo debitore.

È applicabile il diritto svizzero.

Testo originale

Art. 34

Le condizioni generali di SPEDLOGSWISS sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese e possono essere oggetto di traduzioni in altre lingue. In caso di divergenze testuali, fa stato il testo tedesco.

Copyright 2005, SPEDLOGSWISS (Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica)